



DELIBERA DEL 08/05/2019 - ODG N. 2

OGGETTO: Decadenza ed elezioni suppletive Consiglio PTA: proposta di modifica del Regolamento Generale di Ateneo, art. 106

Estratto dal verbale rep. n. 5/2019, prot. n. 5/2019 - Ordine del giorno n. 2

Nominativo	F	C	A	As
Vincenzo Agosto	X			
Rosa Maria Campagna	X			
Letizia Del Favero				X
Daniela Friscina	X			
Michele Furlan	X			
Giovanni Mancino				X
Donatella Martella	X			
Luca Montin				X

Nominativo	F	C	A	As
Federica Nalesso	X			
Domenico Ranieri	X			
Rosario Scarpa				X
Laura Schiavon	X			
Giorgio Valandro	X			
Barbara Varotto	X			
Antonio Zatta				X
-----	-	-	-	-

Legenda: (F = Favorevole) - (C = Contrario) - (A = Astenuto) - (As = Assente)

Il Consiglio del personale tecnico e amministrativo

- Visto l'art. 27 dello Statuto di Ateneo, istitutivo del Consiglio del personale tecnico amministrativo, e in particolare il comma 5, il quale prevede che "i suoi membri restano in carica per quattro anni e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta";
- Visto l'art. 76 dello Statuto, il quale prevede che "la mancata designazione di una o più componenti non pregiudica il valido funzionamento degli organi purché sia raggiunto il quorum strutturale pari alla maggioranza dei componenti previsti assegnati al Collegio";
- Visto il Regolamento generale di Ateneo che dispone le modalità di istituzione e funzionamento degli organi statutariamente previsti e in particolare l'art. 7 comma 4, il quale stabilisce in via generale che "in caso di anticipata cessazione di un componente elettivo di organo collegiale, questi viene sostituito dal primo dei non eletti in graduatoria e resta in carica fino alla conclusione del mandato dell'organo in cui è eletto", senza prevedere ipotesi generali di decadenza dell'intero organo;
- Visto l'art.106 del Regolamento generale di Ateneo, rubricato "Elezioni suppletive", il quale dispone che "in caso di dimissione o cessazione di otto consiglieri nel corso del mandato, il Consiglio decade entro 2 mesi, previa indizione di elezioni suppletive";
- Considerato il rilievo presentato dal precedente Presidente del Consiglio PTA (dott.ssa Daniela Friscina), inoltrata al Rettore, alla Direzione Generale e alla Dirigente dell'Area Affari Generali e

Legali in data 11/09/2018, in merito all'applicazione del succitato articolo per la parte che impone lo scioglimento dell'organo per dimissione di almeno otto consiglieri senza specificare la modalità di computo e la differente applicazione dello stesso articolo agli altri organi di Ateneo;

- Considerato il parere dello studio legale Calegari, il quale nel caso specifico ritiene che l'art.106 del Regolamento generale di Ateneo impone il rinnovo dell'intero Consiglio, quando almeno otto consiglieri su quindici non siano più quelli originari e che, in caso di rinnovo integrale del Consiglio i nuovi eletti restino in carica per un intero quadriennio e non solo per il tempo residuo in cui lo sarebbero stati i consiglieri sostituiti;
- Considerato necessario garantire la continuità del funzionamento del Consiglio del PTA regolarmente eletto, nel rispetto del voto espresso da tutto il personale tecnico e amministrativo;
- Considerato opportuno attribuire rilevanza alla dimissione della maggioranza dei componenti soltanto nel caso in cui si tratti di dimissioni contestuali;
- Considerato opportuno modificare l'art. 106 del Regolamento di Ateneo a tutela dell'organo e delle sue funzioni, secondo quanto precisato nel documento allegato ([allegato 1](#));

delibera

1. di proporre la modifica dell'art. 106 del Regolamento Generale di Ateneo, sostituendo il testo dell'art. 106 vigente con il seguente testo:

“Art. 106 - Sostituzioni e decadenza

1. In caso di dimissioni o cessazione dalla categoria del personale tecnico amministrativo, l'eletto viene sostituito, per la rimanenza del mandato, con il primo dei non eletti fino ad esaurimento della graduatoria. In caso di esaurimento della graduatoria, si applica l'articolo 76 dello Statuto.

2. In caso di dimissione contestuale della maggioranza dei consiglieri in carica, il Consiglio decade entro 2 mesi, previa dichiarazione della decadenza con apposito decreto rettorale e conseguente indizione di nuove elezioni.”

Il Presidente

Giorgio Valandro

Firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005

La Segretaria

Laura Schiavon

Firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005